



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice,

letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pompilio Perlini ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi in data 18.12.2024;

rilevato che la parte ricorrente non svolge più attività d'impresa;

rilevato che l'indebitamento rappresentato – con l'eccezione della somma di euro 5.160,17 che, pertanto, non potrà essere ristrutturata col piano qui proposto – appare avente una scaturigine compatibile con la definizione fornita oggi dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi (aspetto che

rilevato che non paiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi indicati dall'art. 68 cod. crisi;

rilevato che viene richiesta l'adozione di misure protettive consistenti nel divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (con particolare riguardo alla procedura esecutiva Rge n. 105/22);

rilevato che eventuali profili di sconvenienza del piano – e quindi l'esistenza concreta e puntuale di prospettive migliori in sede di liquidazione controllata - debbono essere segnalati, ove presenti, dai creditori in sede di osservazioni;

rilevato, pertanto, che non paiono esservi patenti profili di inammissibilità in grado di condurre all'arresto immediato del procedimento;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Pompilio Perlini, nato a Montelabbate (PU) il 05.04.1944 ed ivi residente in via Risara n. 48;

(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato (indicando solo nome, cognome e codice fiscale del ricorrente con oscuramento degli altri dati personali);

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- a dare comunicazione della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;
- ad invitare i suddetti creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni comunicazione verrà eseguita ai sensi dell'art. 10 co. 3 cod. crisi;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al pt. che precede, sentito il debitore riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie – l'esito al giudice;

(-) dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore (compresa l'esecuzione immobiliare Rge n. 105/22).

Pesaro, il 17.10.2025

Il Giudice